

**COMUNE DI LAPPIO**  
(Provincia di Avellino)

Viale Sicilia 83030 Lapio (AV) Tel. 0825 982005 fax 0825 982351



AREA AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI – RAGIONERIA

**DETERMINAZIONE N. 193 DEL 24/06/2019**

**COPIA**

**OGGETTO: RECLAMO AVVERSO ORDINANZA NUM. R.G. 5847/2017 DEL 27/05/2019. AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE.APPROVAZIONE SCHEMA DISCIPLINARE DI INCARICO.**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA**

**RICHIAMATO** il Decreto Sindacale n. 5 del 17/06/2019, con cui il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'Area Amministrativa, Affari Generali e Ragioneria, con contestuale delega delle attribuzioni di cui all'art. 107 del D. Lgs. 267/00;

**RICHIAMATA** la Deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 06/06/2019, esecutiva ai sensi legge, con cui si stabiliva di proporre reclamo avverso l'ordinanza del Tribunale di Avellino, a conclusione del giudizio incardinato al num. di r.g. 5847/2017 da XXXX + 4, con la quale il Comune di Lapio ad eseguire lavori di manutenzione a proprie spese in favore degli attori, oltre al pagamento delle spese di lite;

**DATO ATTO** che, con la sopra citata Deliberazione della Giunta Comunale n. 57/2019 si demandavano al Responsabile dell'Area Amministrativa gli adempimenti conseguenti al fine di provvedere all'affidamento dell'incarico legale in oggetto, alla luce della normativa vigente in materia;

**RICHIAMATO** il nuovo Codice degli appalti pubblici, di cui al D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

**PRESO ATTO CHE:**

- ai sensi dell'art. 17, rubricato "Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi" del menzionato Codice:

*"1. Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi:  
(...)*

*d) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:*

*1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni:*

*1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;*

*1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;*

*2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1.1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni;*

*3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;*

*4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;*

*5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri; (...)"*;

l'articolo 4 del Codice dispone che l'affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del nuovo Codice, deve comunque avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;

**ATTESO**, pertanto, che il nuovo codice dei contratti, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, contribuisce a chiarire che gli incarichi agli avvocati sono da considerarsi appalti di servizi ed, in particolare, contratti esclusi dall'applicazione del codice ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. d), punto 1), pur nel rispetto dei principi generali di cui all'art. 4 del medesimo codice;

**DATO ATTO** che la Giunta Comunale con la summenzionata deliberazione ha ritenuto congruo, in relazione all'attività da svolgere in favore dell'Ente, un compenso pari ad € 1.500,00, oltre IVA, CPA e spese generali;

**PRESO ATTO** che non risultano attive convenzioni CONSIP relative ai servizi legali e che, parimenti, dalla consultazione del MEPA non risulta la presenza di metaprodotto oggetto del presente appalto di servizi;

**CONSIDERATO** che, nel caso di che trattasi, alla luce dell'importo contenuto, potrebbe comunque sussistere la fattispecie di affidamento diretto di importo inferiore a 40.000 euro (art. 36, comma 2, lett. a del d.lgs. 50/2016);

**DATO ATTO** che l'Avv. Enzo Raffaele Carbone, con studio in Avellino, alla Via Colombo n.22, cod. fisc.: CRBNRF54M22E448W, già legale dell'Ente nel giudizio di primo grado, ha manifestato la propria disponibilità ad accettare l'incarico di che trattasi per il compenso sopra indicato;

**PRECISATO**, ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, che:

- il fine che si intende realizzare è quello di proporre reclamo avverso l'ordinanza del Tribunale di Avellino in data 27/05/2019 a conclusione del giudizio r.g. 5847/2017, per la tutela delle ragioni del Comune di Lapio.;
- il contratto ha ad oggetto il servizio legale di rappresentanza e patrocinio legale in giudizio, ex art. 17, comma 1, lett. d), punto 1), del D. Lgs. n. 50/2016;
- il contratto viene stipulato mediante sottoscrizione di apposito disciplinare d'incarico;
- la scelta del contraente viene effettuata mediante affidamento diretto, in virtù del combinato disposto degli artt. 17, e 36 del D. Lgs. n. 50/2016;

**RITENUTO**, pertanto, alla luce di quanto sopra, di affidare l'incarico in oggetto all'avv. Enzo Raffaele Carbone, con studio in Avellino, alla Via Colombo, per una spesa complessiva pari ad € 2.128,20, comprensiva di IVA, CPA e spese generali e al lordo della ritenuta d'acconto;

**VISTO** lo schema di disciplinare di incarico legale, che viene allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, e ritenuto di doverlo approvare;

**VISTO** il D. Lgs. 23.06.2011, n. 118 ed il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 come modificato con decorrenza 1 gennaio 2015 e il Principio contabile applicato della contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 D. Lgs. n. 118/2011);

**RITENUTO** di dover provvedere in merito;

**VISTI:**

- il D. Lgs. n. 50/2016;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;

**D E T E R M I N A**

**Richiamata la premessa che costituisce motivazione e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:**

**DI AFFIDARE** incarico legale a l'Avv. Enzo Raffaele Carbone, con studio in Avellino, alla Via Colombo n.22, cod. fisc.: CRBNRF54M22E448W per proporre reclamo avverso avverso l'ordinanza del Tribunale di Avellino in data 27/05/2019 a conclusione del giudizio r.g. 5847/2017, e per difendere e tutelare le ragioni dell'Ente nel conseguente giudizio;

**DI DARE ATTO** che l'incarico sarà espletato sulla base del sopra citato disciplinare di incarico da stipulare con l'ente;

**DI DARE ATTO** che al legale incaricato sarà corrisposto un compenso pari ad € 1.500,00 per onorari, oltre Spese generali (15%), oltre IVA e CPA come per legge, per un importo complessivo di € 2.158,00, al lordo della ritenuta d'acconto, per l'attività relativa all'incarico in questione, di cui all'allegato disciplinare di incarico legale;

**DI IMPEGNARE**, ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, per l'incarico in oggetto conferito, la spesa complessiva ed onnicomprensiva di € 2.158,00 imputandola al capitolo 10120306/1, miss. 1, prog. 2, del redigendo bilancio di previsione 2019/2021;

**DI DARE ATTO** che la spesa di € 2.158,00 - secondo quanto previsto dall'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011- viene imputata all'esercizio finanziario 2019, in cui è prevista l'esigibilità;

**DI TRASMETTERE** copia del presente atto al Sindaco, per la conseguente sottoscrizione della nuova procura alle liti, e al professionista incaricato, unitamente all'allegato schema di disciplinare di incarico.

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per n. 15 giorni consecutivi.

Lapio, lì 24/06/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Dott. Vittorio Marino

## **SERVIZIO FINANZIARIO**

Il sottoscritto responsabile del servizio di ragioneria, visto il provvedimento che precede attesta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151, comma 4, del T.U. EE. LL. (Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000), la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ivi prevista.

Lapio, 24 giugno 2019

Il Responsabile del Servizio  
F.to Dott. Vittorio Marino

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, nel sito WEB istituzionale di questo Comune, nella sezione Albo Pretorio (art. 32. , comma 1 della Legge 18 giugno 2009 n. 69).

Lapio, 27 giugno 2019

## **IL MESSO COMUNALE**

E' copia conforme all'originale da servire ad uso amministrativo  
Dalla residenza Municipale li 27/06/2019

Il Responsabile del Servizio  
Dott. Vittorio Marino



## **COMUNE DI LAPIO**

(Provincia di Avellino)

### **ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI E RAGIONERIA N. 193 del 24/06/2019**

#### **SCHEMA DI DISCIPLINARE PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO LEGALE**

L’anno **duemiladiciannove** il giorno .....del mese di .....

Il Dott. Vittorio Marino, nato a....., il..... C.F..... Responsabile dell'Area Amministrativa -Affari Generali e Ragioneria del Comune di Lapio, il quale interviene nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse della predetta Amministrazione che rappresenta avente C.F. 80003550649 (d'ora innanzi "Comune")

**E**

**P’Avv. ....**, nato a ..... il ....., con studio in ..... alla via .....  
- C.F.:..... (d’ora innanzi “Professionista”)

#### **PREMESSO che:**

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 06/06/2019, esecutiva ai sensi legge, con cui si stabiliva di proporre reclamo avverso l'ordinanza del Tribunale di Avellino, a conclusione del giudizio incardinato al num. di r.g. 5847/2017 da XXXX + 4, con la quale il Comune di Lapio ad eseguire lavori di manutenzione a proprie spese in favore degli attori, oltre al pagamento delle spese di lite;
- con determinazione del sottoscritto responsabile di Area n. 193 del 27/06/2019 è stato formalizzato l'incarico e assunto l'impegno di spesa per il pagamento del compenso pattuito con il professionista;

#### **SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE**

1. Il Comune di Lapio, come sopra rappresentato, in esecuzione alla deliberazione della G.C. n. 57 del 06/06/2019 e della determinazione dirigenziale n. 193 del 27/06/2019, affida all’Avv. Enzo Raffaele Carbone, che accetta, l'incarico di difendere le ragioni dell’Amministrazione proponendo reclamo avverso l'ordinanza del Tribunale di Avellino, a conclusione del giudizio incardinato al num. di r.g. 5847/2017 da XXXX + 4, con la quale il Comune di Lapio ad eseguire lavori di manutenzione a proprie spese in favore degli attori, oltre al pagamento delle spese di lite, per sostenere, le buone ragioni dell’Ente;
2. Il Comune di Lapio, corrisponderà al Professionista incaricato per l’espletamento di tutte le attività inerenti il giudizio già instaurato e giunto all'udienza di discussione del merito di cui al punto 1, il compenso professionale di **€ 1.500,00 (euro mille cinquecento/00)**, oltre IVA e CPA come per legge e spese generali al 15%. Tale compenso professionale è quantificato consensualmente dalle parti secondo quanto previsto dall’art. 13 del L. 31.12.2012 n.247 e dal D.M. 10/03/2014 n. 55.
3. Le competenze di cui al precedente punto 2 verranno corrisposte, previa emissione di fattura da parte del Professionista, con le seguenti modalità:

- acconto pari al 30% del compenso complessivo pattuito - entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente atto;

- restante 70% del compenso complessivo pattuito, a saldo delle competenze dovute - entro sessanta giorni dalla cessazione del grado di giudizio per cui l'incarico viene conferito;

Il Professionista, accettando il compenso determinato come al punto 2, si impegna a non pretendere ulteriori compensi professionali per il presente giudizio, ritenendo ampiamente soddisfatta la prestazione professionale per l'intero giudizio.

Con la sottoscrizione del presente disciplinare, il Professionista, ai sensi dell'art. 2223 del Codice Civile, riconosce che la misura del compenso è adeguata all'importanza dell'incarico e al decoro della professione e dichiara di essere integralmente soddisfatto.

Inoltre, in caso di soccombenza di controparte con contestuale e conseguente condanna alle spese di lite, il Professionista si riterrà interamente soddisfatto di ogni sua competenza ed avere nella misura determinata dal giudice e non potrà pretendere ulteriori somme dal Comune a qualsiasi titolo.

4. Il Professionista si impegna a comunicare al Comune di Lapio il livello di complessità dell'incarico, a trasmettere copia degli atti di parte relativi al Giudizio e a relazionare e tenere informato costantemente il Comune di Lapio circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune. Il Comune di Lapio resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito.

L'incarico comprende anche la eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza. Qualora richiesto, il Professionista assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza.

Tale complessiva attività di assistenza, comunque col legata all'attività difensionale, non darà luogo a compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale, e dettagliatamente indicato al precedente punto 2.

5. Il Professionista incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il Professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune di Lapio, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'Amministrazione.

In caso di recesso del Comune di Lapio o di recesso del Professionista per giusta causa, il compenso pattuito sarà rimodulato valutando proporzionalmente l'attività svolta sino al momento del recesso.

6. Le prestazioni di cui al presente disciplinare sono configurate in un rapporto di lavoro autonomo ai sensi degli artt. 2222 - 2237 C.C. e verranno espletate dal Professionista, in piena autonomia, senza vincoli di subordinazione e quindi, fuori da quelle che sono le caratteristiche tipiche del lavoro dipendente.

7. Con la sottoscrizione del presente disciplinare, il Professionista incaricato, oltre ad accettare integralmente le condizioni ivi contenute, dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con il legale rappresentante di controparte) e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva la eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c.. A tal fine il Professionista nominato si impegna a comunicare tempestivamente al Comune di Lapio l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

8. Al Professionista non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune, salvo che per le mere sostituzioni in udienza in caso di legittimo impedimento.

Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni del Comune, il Professionista incaricato deve ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal Professionista incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per il Professionista incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune di Lapio.

9. Il rischio per l'esatto adempimento delle prestazioni pattuite, ricade esclusivamente sul Professionista

salvo casi di forza maggiore. A tal proposito le parti danno atto che, ai sensi dell'art.

3, comma 5 lett. e) del D.L. 138/2011, il Professionista risulta essere assicurato, così come attestato nell'apposita dichiarazione, per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale.

10. Ogni modifica a quanto previsto nel presente contratto non avrà alcun valore se non approvata dalle parti per iscritto.

11. La liquidazione di ogni singola fattura (nei limiti e con le modalità di cui a precedenti punti 2 e 3) avrà luogo entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura medesima. In caso di fattura irregolare o di certificazione di non regolarità contributiva, il termine di pagamento verrà interrotto dalla data di contestazione del Comune di Lapio. Il Professionista ai sensi dell'art. 3 comma 8 della Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.e i, a pena di nullità assoluta del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari indicati nella legge medesima. I pagamenti a favore del Professionista relativi all'incarico oggetto del presente contratto saranno effettuati esclusivamente sul conto corrente dedicato indicato dal Professionista, conformemente a quanto previsto dall'art. 3 di cui sopra. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di diritto del presente contratto.

12. Il Professionista, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e dal Codice di comportamento integrativo dei dipendenti Comune di Lapio.

A tal fine, le parti danno atto che l'Amministrazione ha trasmesso al Professionista, ai sensi dell'articolo 17 del D.P.R. n. 62/2013, copia del decreto stesso e copia del citato Codice di comportamento integrativo, per una loro più completa e piena conoscenza.

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e del Codice di comportamento integrativo dei dipendenti Comune di Lapio sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto. L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al concessionario il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

13. Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e sue eventuali modificazioni ed integrazioni, il Professionista autorizza il Comune al trattamento dei propri dati personali, compresa la comunicazione a terzi, per finalità annesse, connesse e conseguenti all'esecuzione dell'incarico regolamentato dal presente disciplinare.

14. Il Comune, secondo quanto previsto dall'art. 13 del citato d. Lgs. n. 196/2003, informa il Professionista, il quale ne prende atto e da il relativo consenso, che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

15. Il presente atto verrà registrato solo in caso d'uso e le relative spese saranno a carico del Professionista.

PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Il Responsabile di area Dott. Vittorio Marino

---

IL PROFESSIONISTA

Avv. Enzo Raffaele Carbone

---